

Costanza Degiovanni

**RICERCA SUL SISTEMA PENALE
MINORILE IN INGHILTERRA**

SOMMARIO

Introduzione

1. L'evoluzione del sistema giuridico minorile in Inghilterra
 - 1.1 Gli esordi: il sistema penale minorile e il '*welfare model*'
 - 1.2 Le riforme degli anni Novanta
 - 1.3 Il '*system management*'
2. Il procedimento penale minorile inglese: fasi processuali, gradi del giudizio e normative
 - 2.1 Arresto
 - 2.2 Misure che precedono il procedimento penale
 - 2.3 Il processo
 - 2.4 I criteri di scelta per la sentenza
 - 2.5 '*Probation*' e '*community sentences*'
 - 2.6 Giustizia riparativa
3. Gli istituti detentivi
 - 3.1 I principali tipi di istituto di custodia per minori
 - 3.2 Caratteristiche degli istituti di custodia
 - 3.3 La composizione dei minori in custodia
 - 3.4 Altri tipi di istituti detentivi
4. Alcune esperienze in pratica
 - 5.1 Medway STC
 - 5.2 Programmi sperimentali in ambito di prevenzione e partecipazione

Introduzione

Il presente studio si propone di offrire una panoramica quanto più possibile esaustiva del sistema penale minorile inglese. Data l'ampiezza dell'argomento, alcune scelte si sono rese necessarie. Nel paragrafo 1, l'analisi storica dell'evoluzione di quello che è oggi un sistema molto complesso e per alcuni versi all'avanguardia è tratteggiata solo a grandi linee, riportando soprattutto i passaggi valoriali e politici fondamentali che hanno sotteso i cambiamenti più importanti nel settore. La descrizione del funzionamento delle varie fasi del procedimento penale, dall'arresto al processo, e la spiegazione dei vari tipi di sentenza utilizzati (par.2) sono correlati da dati statistici ed esempi pratici per facilitarne la comprensione. Un'attenzione particolare è stata rivolta alle cosiddette 'community sentences' (par. 2.5) e alla giustizia riparativa (par. 2.6), per l'importanza attuale che svolgono in Gran Bretagna e per la particolarità che rivestono in generale. Nel terzo paragrafo, dedicato agli istituti di custodia, si è cercato di offrire una visione completa dei diversi tipi in uso e delle norme che regolano la vita al loro interno. Una descrizione più dettagliata di come funziona in pratica uno di questi istituti, e di alcuni progetti sperimentali in ambito di prevenzione e di partecipazione, è stata lasciata all'ultimo paragrafo (par. 4). Laddove non diversamente specificato, si farà nel capitolo riferimento al sistema in vigore in Inghilterra e Galles, omogeneo per quanto riguarda amministrazione e normative¹.

Negli ultimi dieci anni circa si è sviluppato in Gran Bretagna un importante processo di riforma - ancora in atto - che ha cambiato profondamente l'aspetto e il funzionamento del sistema penale minorile, per cui non sarebbe inesatto sostenere che l'assetto attuale è da considerarsi solo una forma in divenire, con molti progetti attuati ma ancora in fase sperimentale e con obiettivi precisi stabiliti per i prossimi anni ancora da raggiungere. In generale, si evidenziano alcune tendenze. In linea con altri Paesi (quali Germania, Francia, Olanda, Stati Uniti), vi è la volontà di privilegiare forme di *diversion*, ossia strategie per portare 'fuori' dal sistema penale il maggior numero possibile di minori rei attraverso l'uso di strumenti alternativi all'esercizio dell'azione penale, come per esempio l'ammonizione, la supervisione e il coprifuoco, attuati dalla polizia, o gli interventi di cura e supporto dei servizi sociali, o i programmi individualizzati di riabilitazione e riparazione del danno, progettati e condotti da specifici 'centri per la criminalità minorile'. Negli ultimi anni sono state chiuse molte carceri minorili ed è aumentato il numero di sentenze da scontare in libertà attraverso attività di volontariato e di lavoro non pagato a beneficio della vittima o di pubblica utilità. Questi cambiamenti riflettono l'opinione diffusa condivisa da studiosi, operatori del settore, e pubblico, che la custodia di

¹ Pur essendo uno stato unitario con un unico parlamento, il Regno Unito non possiede infatti un ordinamento giuridico unificato. Mentre la Scozia ha adottato un modello di diritto di tipo 'romanistico' come nei paesi continentali, basato su un codice penale e civile scritto, i sistemi giuridici di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord si fondano sul diritto comune (*Common Law*), un sistema di 'precedente giurisprudenziale' attraverso il quale i giudizi del tribunale vengono stabiliti in relazione a precedenti sentenze di casi simili. Oggi, gran parte del diritto penale della Gran Bretagna dispone di un diritto codificato rappresentato dall'insieme delle leggi emanate dal Parlamento (*Act of Parliament*), mentre il diritto civile di Inghilterra e Galles si fonda ancora interamente sul diritto comune.

minori in istituti detentivi debba essere usata il meno possibile e solo quando nessun'altra opzione risulti possibile. Il Ministro della Giustizia britannico, Ken Clarke, è concorde con questa visione. Nel Draft Structural Reform Plan, pubblicato nel luglio 2010, espone il suo piano di ristrutturazione del settore del penale, indicando come una priorità la necessità di ridurre l'uso delle detenzioni brevi, sostituendole con le pene alternative. Inoltre, annuncia una grande novità per il sistema penale minorile britannico: l'intenzione di aprire al privato e alle associazioni di volontariato la funzione di riabilitazione delle persone che sono sotto provvedimenti penali. Entro il 2012, secondo quelli che sono i piani, verrà lanciato un programma pilota in cui i progetti rieducativi verranno appaltati a enti privati facenti parte del terzo settore, che saranno retribuiti in base alla logica dell'effettivo risultato in termini di riduzione della recidiva. Il progetto è ampiamente criticato, ma bisognerà aspettare i primi risultati per poterne valutare gli effetti. Certamente, la Gran Bretagna ha un estremo bisogno di trovare nuove soluzioni e strategie adeguate, dato l'altissimo tasso di recidiva che ancora affligge il suo sistema penale minorile².

1. L'evoluzione del sistema giuridico minorile in Inghilterra

1.1 Gli esordi: il sistema penale minorile e il 'welfare mode'. - In Inghilterra si comincia a sentire l'esigenza di un diritto minorile distinto da quello per gli adulti solo verso la metà del diciannovesimo secolo. Inizia in questo periodo un lungo processo di riforma del sistema penale³ che culmina nel Children Act del 1908. Questo documento determina la creazione di appositi tribunali per minori e per questo segna la data simbolo della nascita di una giustizia minorile autonoma in Gran Bretagna⁴. In una sua prima fase, la politica penale minorile inglese risulta profondamente caratterizzata dall'ideologia del *welfare model*, un approccio che privilegia strategie di trattamento assistenziale e riabilitativo piuttosto che istanze punitive. Alcuni documenti hanno consolidato a poco a poco questo modello: il Children and Young Persons Act 1933 impone il concetto del benessere del minore come fondamentale parametro orientativo in ambito penale minorile; il Children Act del 1948 istituisce dipartimenti di servizi sociali dedicati ai minori in ogni comune; il più importante, il

² I ragazzi che tornano a delinquere dopo essere stati a contatto con la giustizia minorile sono circa 1 su 3. Il rapporto pubblicato dal Ministero della Giustizia considera il gruppo 10-17 anni, comprendendo sia minori che hanno ricevuto misure a livello di polizia, che ragazzi con sanzioni penali o esperienze detentive, che si trovano a commettere un nuovo reato. Nel 2000 il tasso di recidiva era del 40,2%, nel 2008/2009 scendeva al 36,9%. (Ministry of Justice, 2010b). Secondo un altro studio, il 47% dei minori che hanno commesso un reato grave avevano avuto almeno un'altra denuncia in passato. (Youth Justice Board, 2010c). Anche se questi numeri migliorano di anno in anno, restano comunque altissimi.

³ Ricordiamo il Parkhurst Act 1837 e il Larceny Act 1847, volti alla creazione di istituti detentivi separati per minori, e il Gladstone Report del 1895, che contribuì al processo di differenziazione delle competenze in materia giudiziaria.

⁴ Cfr. Ball C., McCormac K., Stone N. (1995). Fino alle riforme del ventesimo secolo, bambini di otto o nove anni venivano considerati criminali alla stregua degli adulti, e abitualmente rinchiusi nelle stesse prigioni degli adulti, o mandati al confino in Australia, Sud Africa o Canada. Da notare che i cambiamenti introdotti man mano nel sistema sono andati di pari passo con i cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro infantile.

Children and Young Persons Act 1969, esplicita molto chiaramente il concetto che sta a fondamento di questo modello di giustizia: la percezione dell'interconnessione tra devianza minorile e iniquità del sistema socioeconomico. La situazione di disagio familiare o sociale del singolo è vista come la causa fondamentale del comportamento delinquente. Tale situazione di disagio appartiene storicamente alla cosiddetta *working class*, la classe sociale che si trova al gradino più basso della società inglese, alla quale sono negati molti dei privilegi appartenenti ad altre classi sociali (basti pensare alla situazione, che perdura fino a oggi, del sistema scolastico britannico, diviso tra scuole pubbliche per tutti, di pessima qualità, e scuole private ad accesso esclusivo, dove viene formata la nuova classe dirigente). Tuttavia, dopo la pubblicazione dell'Act del '69, emergono forti opposizioni, anche a causa di un mutamento del quadro politico. Questo crea una situazione contraddittoria di scarsa funzionalità, che fa sì che le misure previste vengano applicate soltanto in maniera parziale⁵. La fase che segue risulta caratterizzata da una sorta di compromesso tra le istanze del *welfare model*, che rimane l'ideologia prevalente a livello teorico, e un approccio invece legalista a livello pratico, che tende a privilegiare maggiormente il concetto di responsabilità individuale e di proporzionalità della pena. Questa tendenza legalista diventa poi predominante a partire dagli anni Novanta.

1.2 *Le riforme degli anni Novanta.* - Dall'inizio degli anni Novanta si assiste in Gran Bretagna a una trasformazione nel modo in cui il crimine minorile viene percepito e, di conseguenza, trattato. I giovani vengono identificati sempre più come una delle maggiori fonti di crimine e disordine, nonostante in realtà i dati non confermino questa visione. I media arrivano a parlare di una 'emergenza nazionale' riguardo alcuni fenomeni recenti, quali il moltiplicarsi delle bande giovanili urbane e l'uso sempre più diffuso di armi da taglio da parte di minori, che preoccupano notevolmente l'opinione pubblica e catalizzano l'attenzione delle politiche sulla sicurezza. Per rispondere a questo problema di delinquenza giovanile il governo laburista vara una serie di riforme del sistema giudiziario minorile, abbandonando progressivamente l'ideologia del modello *welfare* a favore del modello legalista. L'approccio legalista, chiamato *justice model*⁶, valorizza, come abbiamo già accennato, il principio della responsabilità individuale, considerando il comportamento delinquente non come l'espressione di una personalità deviante conseguenza di una società ingiusta, ma di per sè, come fattore isolato negativo da contrastare. Mentre il *welfare model* individualizza il più possibile il trattamento del minore reo, l'approccio legalista privilegia i principi della certezza della pena e della sua proporzionalità in base alla gravità del reato. Già nel *white paper*⁷ *Crime, Justice And Protecting The Public* del 1990, sono contenute indicazioni precise in base al principio che "le decisioni per una

⁵ Nel 1969 infatti l'Act viene approvato da un governo laburista, ma alla data della sua entrata in vigore la situazione politica è mutata, e i conservatori al potere avversano molte sezioni del provvedimento, non ponendole mai in applicazione. Per un approfondimento, cfr. Ball C., McCormac K., Stone N. (1995), cit.

⁶ Cfr. R. Paternoster, T. Bynum (1982).

⁷ Il *white paper* è una pubblicazione del governo presentata al parlamento, chiamata così per il tradizionale colore della copertina.

sentenza devono essere prese prioritariamente in base alla proporzionalità tra pena e gravità del reato”. Con il Criminal Justice Act del 1991 questo principio trova la sua massima valorizzazione nella logica del *just deserts*: la pena dev’essere ‘così come è meritata’⁸. Nel 1998, con il Crime and Disorder Act 1998, si arriva a una vera riforma del sistema giudiziario minorile. Il significato di questa riforma riguarda soprattutto l’abbandono dell’ideale riabilitativo come priorità del sistema penale minorile, a favore di una logica manageriale di gestione del rischio che privilegia nuovi obiettivi, quali la sicurezza, la ‘prevenzione situazionale’, la riduzione del danno e della paura. Viene introdotto il concetto di ‘riduzione dell’inciviltà’ come una delle priorità della giustizia minorile, e parte della gestione dei problemi di sicurezza e criminalità vengono delegati ad enti e polizie locali. L’Act introduce anche una serie di procedure giuridiche e misure penali in tema di misure alternative alla detenzione. Tali misure verranno analizzate più nel dettaglio nel paragrafo 3, ma è utile sottolineare qui come siano nate in un contesto di critica alle politiche del *welfare* penale. L’idea è certamente quella di ridurre l’impatto dell’intervento penale per il minore delinquente, favorendo una sua veloce fuoriuscita dal sistema penale, e raggiungendo così una drastica riduzione delle spese per l’amministrazione della giustizia. Il pericolo però, così come viene presentato dai critici della riforma, è quello di assimilare la criminalità minorile più a un problema di amministrazione dell’ordine che non a un problema penale da trattare con strumenti di tipo riabilitativo. Un’altra importante novità introdotta dalla riforma del 1998, e fortemente criticata, è l’estensione della nozione di responsabilità penale per un minore da 13 anni, com’era fino a quel momento, a 10 anni in Inghilterra e Galles, e addirittura a 8 anni in Scozia (l’età per la responsabilità penale nei Paesi Europei è in media 16 anni). Alcuni episodi di cronaca di quegli anni hanno inciso certamente sulla decisione di modificare la legge. L’omicidio di un bambino di due anni, James Bulger, a Liverpool nel 1993 è l’esempio di un caso di cronaca che fece molto scalpore. Il piccolo infatti venne rapito in un centro commerciale e poi torturato fino alla morte da due bambini di soli dieci anni. In generale, il numero di reati compiuti da bambini nel Regno Unito è piuttosto alto, solo nel 2006 furono quasi tremila per i bambini sotto i dieci anni. Questo dato ha avuto certamente peso nella decisione inglese di abbassare la soglia dell’età penale. Tuttavia, come si è detto, tale legge è stata ed è tuttora oggetto di un dibattito molto acceso. Da una parte vi è l’esigenza di tutelare la società di fronte a questi episodi, dall’altra, resta il rifiuto di considerare i bambini come esseri umani completi pienamente responsabili delle proprie azioni⁹.

⁸ Per quanto riguarda questa riaffermazione del concetto di punizione, vedere anche il White Paper ‘No more excuses. A new approach to tackling youth crime in England and Wales’ pubblicato dal Ministero degli Interni nel 1997.

⁹ In ogni caso bisogna ricordare che in Gran Bretagna il fattore età non è strettamente vincolante. Nei processi ai minori infatti, la maturità di ogni ragazzo viene valutata individualmente, caso per caso, tenendo in conto altri elementi quali la situazione personale nel momento del reato, la posizione sociale ed economica della famiglia, la storia di reati del minore, viene compiuta un’accurata analisi psicologica e si considera il rischio che il minore effettivamente rappresenta per sé e per gli altri (esistono documenti specifici che forniscono le linee guida per tali valutazioni, quali ‘Asset Core Profile’, ‘Risk of Serious Harm’, ‘Common Assessment Framework’).

1.3 *Il 'system management'*. - Per quanto i modelli che abbiamo chiamato di tipo *welfare* e di tipo *justice* siano in larga parte antitetici sul piano teorico, nell'ultimo decennio la Gran Bretagna si è impegnata nel tentativo di ridisegnare il proprio quadro di riferimento ideologico, in ambito di giustizia minorile, in modo da coniugare aspetti di entrambi. Questa linea riflette, da una parte, la consapevolezza dell'importanza di affrontare i problemi legati alla delinquenza giovanile a monte, dando maggiore attenzione alla qualità e all'efficacia dei servizi di cura e di prevenzione per i minori¹⁰ (elemento che chiaramente appartiene alla tradizione del *welfare model*), e dall'altra parte, mostra la volontà di tutelare il principio del formalismo garantistico e della certezza del diritto (capisaldi del *justice model*). Il nuovo tipo di approccio è stato definito '*system management*'¹¹ perchè è caratterizzato dall'utilizzo di moderne tecniche manageriali, proprie del settore privato, per coordinare le diverse funzionalità di un apparato pubblico diventato oggi molto complesso. Si ricorre a una massiccia privatizzazione dei servizi per potenziare le strutture; al fine di limitare l'arbitrarietà degli organi giudiziari nell'applicazione delle norme viene attuata una politica di riduzione degli spazi di autonomia delle singole funzionalità dell'apparato, all'interno di un quadro che le vede il più possibile interconnesse e collaborative; infine, per rendere possibile l'azione di coordinamento tra le attività e gli interventi da mettere in atto, sono stati creati nel 1998 degli organismi pubblici appositi: lo Youth Justice Board (YJB), operante a livello di Inghilterra e Galles, e molti Youth Offending Teams (YOT), operanti a livello locale. Lo YJB è responsabile della progettazione dei servizi, della scelta della collocazione del minore nei differenti istituti, della commissione di studi e ricerche e della pubblicazione delle informazioni. Inoltre, gestisce il budget del Ministero della Giustizia per la prevenzione nel penale minorile e ne decide la distribuzione tra i vari YOT¹². Gli Youth Offending Teams sono organi composti da rappresentanti della polizia, membri del servizio per la messa alla prova, dei servizi sociali, sanitari e dei servizi per la casa. Gli YOT sono in tutto 157, circa uno per ogni distretto di Inghilterra e Galles, e sono attivi ad ogni livello del sistema giudiziario minorile inglese. Si occupano di produrre una valutazione comprensiva dei bisogni del minore reo e del rischio che rappresenta per la società, dell'elaborazione del programma di recupero, della sua applicazione - per esempio attivando corsi formativi o supervisionando il minore durante il lavoro volontario - e infine della sua valutazione. Inoltre, in collaborazione con polizia, enti comunali e servizi sociali, avviano programmi di prevenzione, attività culturali, ricreative o sportive, e servizi di supporto ai genitori in difficoltà.

2. Il procedimento penale minorile inglese: fasi processuali e gradi del giudizio, iter e normative

¹⁰ Va in questa direzione la pubblicazione del documento 'Every Child Matters' (HM Treasury, 2003).

¹¹ Tra i più autorevoli teorizzatori dell'approccio del *system management* troviamo il Lancaster Group del Centre of Youth, Crime and Community, Università di Lancaster.

¹² E' stata presa però la decisione di spostare le funzioni del YJB al Ministero della Giustizia e al Ministero degli Interni. Lo YJB continuerà ad esistere pertanto solo finchè questo passaggio di consegne sarà compiuto.

2.1 Arresto. - Quando un minore viene arrestato per un reato la polizia deve informarne subito i genitori e il minore non può essere interrogato finché un adulto responsabile per lui non sia presente. Nell'anno 2008/2009 ci sono stati 244.583 reati commessi da minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Tra questi i reati più comuni per cui si sono attivati percorsi penali sono stati furto e borseggio (20%), e reati connessi alla violenza contro la persona (19%). Viene riportata qui di seguito la tabella con le percentuali complete per tipo di reato commessi:

Furto e borseggio	20%
Violenza contro la persona	19%
Danni alla proprietà	13%
Ordine Pubblico	8,5%
Codice stradale	8,5%
Breach of statutory order	7,2%
Droga	6,1%
Furto di auto	2,8%
Altro	14,9%

Fonte: elaborazione su dati del Ministry of Justice (2010b)

Se il minore è accusato di un reato non grave, la polizia può decidere insieme ai servizi sociali e allo YOT per un provvedimento che non lo coinvolga penalmente. Il minore in questo caso si vedrà assegnata una tra le misure che vengono descritte nel prossimo paragrafo come 'misure che precedono il procedimento penale', e non sarà giudicato dal tribunale. Quando invece il minore è accusato di un reato grave (o non grave ma reiterato nel tempo), il suo caso dev'essere trattato dal tribunale. Se non è possibile trattare il caso immediatamente, la corte può decidere tra diverse misure cautelari. Nel caso il minore non sia giudicato pericoloso o in grado di ostacolare le indagini, può rimanere in libertà fino alla prossima seduta della corte (rimessa in libertà condizionata). La libertà condizionata può variare da un livello basso, in cui il ragazzo deve solo presentarsi con scadenze regolari alla polizia, a un livello più alto in cui viene supervisionato da uno YOT. Lo YOT in questo caso può decidere di applicare varie misure, tra cui il controllo elettronico, il Programma di Intensiva Supervisione e Sorveglianza, o programmi individualizzati in cui il ragazzo viene stimolato a compiere certe attività o certe riflessioni per elaborare il reato commesso. Se invece al minore viene assegnata la rimessa in libertà non condizionata, deve solo presentarsi alla successiva seduta della Corte, ma a parte questo non deve attenersi ad alcuna condizione. Quando il ragazzo accusato di reato non ha fissa dimora (e non è giudicato pericoloso), viene alloggiato in una struttura a carico dell'ente locale, senza mettere in atto per lui misure di sicurezza. Il minore giudicato pericoloso può vedersi invece assegnata una detenzione in custodia cautelare. In questo caso, viene chiuso generalmente in istituti quali case di sicurezza per bambini o centri riabilitativi (descritti più approfonditamente nel paragrafo 3). Ma la

detenzione in custodia cautelare rappresenta una frazione minima delle misure cautelari che vengono normalmente assegnate (per es. nel 2008/2009 è stata dell'8%). Secondo una statistica del Ministero della Giustizia britannico il tempo medio di attesa dall'arresto alla sentenza per un minore reo è di 57 giorni (dati riferiti al 2008). Nel marzo 2011 è stata annunciata l'intenzione di utilizzare due milioni di sterline per rafforzare il sistema penale minorile nel suo primissimo stadio, il momento dell'arresto, con l'obiettivo di creare una sezione specializzata per la valutazione iniziale del minore.

2.2 Misure che precedono il procedimento penale. - Quando un minore commette un reato non grave per la prima volta oppure viene segnalato per 'comportamento anti-sociale'¹³, il suo caso può essere trattato dalla polizia insieme ai servizi sociali e agli YOT locali senza coinvolgere il tribunale; questo per evitare di fare entrare il minore nel sistema giudiziario troppo presto ma nello stesso tempo affrontare le cause del comportamento illecito in maniera tempestiva (i rei recidivi o i ragazzi giudicati 'pericolosi' incorrono però direttamente nel procedimento penale). La polizia può scegliere tra varie disposizioni, tra cui ordini che impediscono al minore di frequentare certi posti o certe persone o che impongono determinate regole di condotta, e inoltre può imporre ai genitori una presenza più efficace nella vita dei figli, pena il ricorso in tribunale. Quasi sempre il minore viene segnalato a uno YOT, che si occupa di elaborare un adeguato programma di recupero che aiuti il minore reo ad affrontare le cause del proprio comportamento. Il minore in questo caso dovrà partecipare ad attività di volontariato, corsi di formazione, incontri settimanali con lo YOT, ecc. Anche i genitori del minore coinvolti possono usufruire dei servizi degli YOT, ricevendo consiglio e assistenza nell'affrontare il comportamento del figlio delinquente e tutto ciò che ne deriva. Le misure che precedono il procedimento penale vengono inoltre applicate automaticamente nel caso di minori rei di età inferiore ai 10 anni.

2.3 Il processo. - Quando un minore viene accusato di un reato grave o di un reato non grave ma che è stato reiterato nel tempo il suo caso viene trattato dal Tribunale per i Minori (Youth Court), una sezione del tribunale di primo grado, il Tribunale dei Magistrati¹⁴. I casi più gravi e i ricorsi in appello vengono passati dal tribunale di primo grado direttamente alla competenza del tribunale di secondo grado, il Tribunale della Corona¹⁵. Se un minore non è soddisfatto del verdetto del tribunale di secondo grado può fare ancora ricorso al Lord Cancelliere, la massima carica del sistema giuridico

¹³ Il Crime and Disorder Act 1998 introduce per la prima volta il concetto di 'comportamento anti-sociale' per definire quei comportamenti difficili da gestire all'interno della società ma non ancora propriamente criminali, come l'ubriachezza molesta, il far rissa, il vandalismo, ecc. Nell'Act il comportamento anti-sociale viene definito così: "comportamento che causa o potrebbe causare danno, angoscia, allarme o stress a una o più persone".

¹⁴ I Tribunali dei Magistrati (Magistrate's Courts) sono circa 400 in Inghilterra e Galles e si occupano del 95% dei casi. Sono composti da magistrati e da giudici distrettuali. Il magistrato è un membro della comunità che presta servizio come volontario. Generalmente operano in tre insieme. I giudici distrettuali invece sono lavoratori pagati, iscritti all'albo. Essi hanno lo stesso ruolo dei magistrati, ma decidono nei casi più complessi.

¹⁵ Il Tribunale della Corona (Crown Court) è composto da una giuria di 12 cittadini scelti in modo casuale ed è presieduto da un giudice.

inglese¹⁶, e alla Corte Suprema, di recente creazione. Il sistema inglese stabilisce direttamente le pene da scontare solo per i reati molto gravi. Per tutti gli altri casi l'organo giudicante ha ampia discrezionalità nello scegliere il tipo di sanzione da applicare tra una gamma molto vasta di misure possibili. Il minore reo deve obbligatoriamente presenziare al processo, al contrario dei casi in cui un minore è testimone o vittima. Inoltre, il suo trattamento al processo si avvicina maggiormente a quello riservato agli adulti, non potendo usufruire di una serie di misure con cui vengono invece tutelati i minori testimoni o vittime (che possono testimoniare tramite video da una stanza separata oppure in aula protetti da un pannello che li separa dal resto dei presenti; hanno la possibilità di avere supporto psicologico; le domande della controparte sono sempre precedentemente vagliate dal giudice per evitare attacchi frontali). Al Tribunale per i Minori si cerca tuttavia di mantenere un'atmosfera rilassata. I ragazzi vengono incoraggiati ad esprimere il loro punto di vista, vengono chiamati coi loro nomi e sono accompagnati dai genitori, mentre i magistrati sono tenuti a vestire in modo informale. L'avvocato difensore lavora indipendentemente nell'interesse del minore accusato, e non deve render conto né ai genitori né ad alcuna altra figura professionale. Può essere scelto dal minore o assegnato d'ufficio. Nonostante il coinvolgimento del minore venga attivamente ricercato¹⁷, la sua adesione al progetto rieducativo non è indispensabile per l'attribuzione di una sentenza. Se il minore rifiuta di collaborare, va incontro a una serie di misure che possono portare lo YOT al rompere il contratto stipulato e chiedere al tribunale un nuovo giudizio, normalmente più severo.

2.4 I criteri di scelta per la sentenza. - Per i crimini commessi dagli adulti esistono delle linee guida prodotte dall'Associazione dei Magistrati che indicano i livelli di gravità della pena e le corrispettive fasce di riferimento per le sentenze. Il concetto stesso di tali linee guida però viene messo in discussione per quanto riguarda i minori, perché in questo caso altri fattori vengono considerati maggiormente: il danno inferto, le eventuali aggravanti, i fattori mitiganti, gli elementi riguardanti la persona (la famiglia, la maturità e il livello di comprensione dei fatti, l'appartenenza sociale, la vulnerabilità individuale di fronte alla pressione dei pari, ecc.), rimorso e volontà di riparare. La sentenza viene decisa in base al caso individuale che si ha di fronte, e tenendo conto delle

¹⁶ Il Lord Cancelliere è a capo della gerarchia giuridica. È inoltre un membro del gabinetto del governo e presidente della Camera dei Lords. Questa concentrazione di ruoli di primaria importanza per tutti e tre i poteri dello Stato nelle mani di una sola persona rende la Gran Bretagna un'eccezione in tutte le democrazie liberali del mondo contemporaneo. Nel 2005 una legge di riforma costituzionale ha tentato di limitare i poteri del Lord Cancelliere: molte delle sue funzioni in ambito giuridico sono state delegate ad altri esponenti del governo, in primo luogo al Ministro per gli Affari Costituzionali, recentemente creato; inoltre, si è disposta la creazione della Corte Suprema, che rappresenta il tribunale di grado più elevato (fino ad allora era la stessa Camera dei Lords, nella sua composizione giurisdizionale, che decideva in ultima istanza); e la nomina dei giudici è stata affidata ad una commissione indipendente.

¹⁷ Vedi 'Key elements of effective practice. Engaging young people who offend', e 'National standards for youth justice services'. Nelle linee-guida contenute nel documento 'The Scaled Approach', inoltre, viene indicato che in fase di revisione delle sentenze (obbligatorie ogni 3 mesi), nel caso lo YOT voglia chiedere alla corte di intensificare in qualche modo l'intervento, questo dev'essere chiaramente motivato e precedentemente discusso col minore e la famiglia per facilitarne il coinvolgimento.

necessità del minore. Si cerca di rispettare il principio generale della proporzionalità della pena¹⁸, che può entrare però in conflitto col principio dell'interesse superiore del minore¹⁹. In pratica, è molto difficile riferirsi a un sistema di sanzioni tipiche perché durata e anche tipo di pena dipendono molto dal singolo caso. Nell'esprimere un giudizio e una sentenza il tribunale deve sempre attenersi, in generale, a questi quattro principi: punizione, riabilitazione, protezione della società e riparazione dell'offesa. I reati vengono divisi in tre grandi fasce di gravità: per i reati meno gravi vengono prese in considerazione le multe e gli atti riparativi (se ne è già parlato nel paragrafo 'misure che precedono il procedimento penale'; qui bisogna considerare che le stesse misure possono venir decise anche in sede di corte), che costituiscono il 40% circa del totale di misure assegnate; la custodia viene presa in considerazione solo per reati di massima gravità, nel 5% circa dei casi; mentre i reati di media gravità costituiscono la maggior parte delle misure assegnate, il restante 55% dei casi. Più di un terzo di queste sono costituite dalle cosiddette *community sentences*.

2.5 'Probation' e 'community sentences'. - Nel sistema penale minorile inglese è presente una misura detta 'probation'. È una misura alternativa alla detenzione, che consiste nell'allontanare il reo dal sistema formale mettendolo 'alla prova' per un certo periodo, in cui egli deve comportarsi in modo consono a quanto deciso dal giudice per quanto riguarda le sue frequentazioni, le attività formative, di svago, e così via. Mentre in Italia è uno strumento usato solo in ambito minorile, in Gran Bretagna è applicabile anche agli adulti. Durante il periodo di messa alla prova, la persona è affiancata da un 'offender manager', che si occupa di supervisionare il reo in libertà, supportarlo e accompagnarlo durante il suo percorso di riabilitazione. Gli *offender manager* lavorano per il Probation Service, organo governativo del Ministero della Giustizia nato nel 2000, dislocato in 35 sedi in Inghilterra e Galles, e sono parte dell'équipe di uno Youth Offending Institution. La sospensione con messa in prova può essere applicata in 2 modi: accorpata a una sentenza di custodia o attraverso una *community sentence*. Nel primo caso, il minore reo può ricevere dall'inizio una sentenza di custodia a cui segue un periodo di libertà in messa alla prova, o può essere rilasciato prima di aver terminato la propria condanna per un'avvenuta modifica della sua sentenza (per esempio, per buon comportamento), e anche in questo caso egli sarà per un certo periodo 'in prova'. La messa in prova può essere anche parte di una *community sentence*.

Le *community sentence* sono condanne, alternative alla detenzione, da scontare in libertà, all'interno della propria 'comunità locale' (dal termine inglese *community*), forme di intervento sul minore attuate senza sottrarlo, attraverso l'istituzionalizzazione, al contesto socio-familiare di appartenenza²⁰.

¹⁸ Il principio della proporzionalità della pena è stato inserito per la prima volta nel Criminal Justice Act del 1991. Linee guida per implementarlo sono messe a disposizione dalle Nazioni Unite in un elenco di principi base raccolti nel documento 'Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters' (NACRO 2000).

¹⁹ Il principio dell'interesse superiore del minore è stato sancito nel Children and Young Persons Act del 1933, e il Children Act del 1989 lo rinforza.

²⁰ Per un approfondimento, vedere Ward R. (1993) *Community sentences: law and practice*, London.

Prevedono la possibilità di utilizzare differenti misure da calibrare sulle specifiche esigenze del singolo, quali attività educative, lavoro, trattamenti sanitari, monitoraggio elettronico, coprifuoco, test antidroga, supervisione ecc. Possono essere assegnate per crimini quali, ad esempio, furto di un veicolo, danneggiamento di proprietà, comportamento minaccioso, assalto alla persona. Per promuoverle si è stabilito che i giudici debbano fornire un valido motivo quando in sede di processo non vengono scelte al posto delle tradizionali condanne detentive. Lo Youth Rehabilitation Order (YRO) è oggi la sentenza generica di tipo *community* (effettiva dal 2009) che ha riunito in un'unica soluzione quelle che erano 18 sentenze separate. L'esistenza di un'unica tipologia di sentenza ha facilitato il processo decisionale, mentre la possibilità di declinarla attraverso 18 diverse 'condizioni' ne fa uno strumento flessibile, adattabile agli specifici bisogni dei ragazzi. Tra quelle che erano le vecchie sentenze, ora mantenute come condizioni all'interno dello YRO ci sono: l' 'Action Plan', che prevede un programma intensivo della durata massima di tre mesi che può includere atti riparatori nei confronti della vittima, corsi di educazione formale o professionali, l'imposizione di frequentare un Centro Giovani²¹ o altro; il 'Community Punishment Order', che obbliga il minore reo a fornire prestazioni di lavoro gratuito per un periodo da 40 a 240 ore (lavori tipici sono l'assistenza agli anziani, piccolo lavori di muratura, pulizie in strutture pubbliche); il 'Supervision Order', che pone il ragazzo sotto la sorveglianza di uno YOT e lo obbliga a partecipare a determinati corsi di rieducazione (per es. sulla gestione della rabbia, il bullismo, le dinamiche di gruppo) e a compiere atti riparatori nei confronti della vittima; il 'Curfew Order', che obbliga il ragazzo a restare in casa sotto la supervisione di un adulto per alcune ore della giornata; il 'Drug Treatment and Testing Order', una sentenza per giovani delinquenti con problemi di abuso di sostanze stupefacenti, che li obbliga per un certo periodo (massimo tre anni) a sottoporsi a regolari test medici e a trattamenti terapeutici. Oltre all'YRO, altre due sentenze che rientrano nella categoria delle *community sentences* sono il 'Referral Order' e il 'Reparation Order'. Il primo appartiene all'ambito della giustizia ripartiva. Stabilisce un contratto della durata di 3-12 mesi in cui il colpevole si impegna a riparare il danno fatto, contratto che viene stipulato tra la vittima, il minore reo e un pannello composto da due volontari della comunità e da membri dello YOT. Il 'Reparation Order' invece impone al reo determinati atti riparatori, che possono essere direttamente collegati alla vittima, o essere indiretti, beneficiando la comunità pubblica. Un tipico esempio è un lavoro di pulitura di un muro da un graffito.

2.6 *Restorative Justice*. - Processi di *restorative justice*, termine che può venire tradotto con 'giustizia riparativa'²², sono in UK più comuni a livello di misure diversive, inseriti come parte di una

²¹ I Centri Giovani (*Attending Centres*) sono strutture aperte in genere solo il sabato pomeriggio, situate in scuole o centri ricreativi, e gestite dal corpo di polizia giudiziaria e dall'ente locale. La frequenza di uno di questi centri è finalizzata a sollecitare nel minore un impiego costruttivo del proprio tempo libero, attraverso la partecipazione ad attività di tipo culturale, sportivo o artistico.

²² La giustizia riparativa è una teoria della giustizia alternativa al modello moderno e contemporaneo di pena, che nasce in Nord America verso gli anni '80. Essa muove da una lettura relazionale del fenomeno criminoso;

misura di *Final Warning* per esempio (vedi par. 2.2 sulle misure che precedono il procedimento penale), ma possono trovarsi ad ogni stadio del sistema penale, incluso dopo una condanna della corte, all'interno di una sentenza di *Referral Order* o di *Supervision Order*. I processi di giustizia riparativa in uso in Gran Bretagna possono includere la mediazione penale, le *community conferences*, e i *referral order panels*. Nei processi di mediazione penale, la vittima e il reo vengono portati, attraverso la guida di un facilitatore, a comunicare l'un con l'altro. Questo può avvenire in incontri in presenza o attraverso comunicazioni scritte. Viene ricercato un accordo soddisfacente per entrambe le parti in causa, in cui si stabilisce il miglior modo di riparare il danno fatto. Le *community conferences*, che potremmo tradurre con Conferenze Pubbliche, sono assemblee su larga scala, organizzate in casi generalmente di comportamento anti-sociale, in cui la parte lesa è costituita da un gran numero di persone, per esempio tutti gli abitanti di un condominio o i lavoratori di un centro commerciale. Anche in questo caso, il focus è sulla soluzione del danno causato, soluzione che dev'essere ricercata in un clima di cooperazione tra le parti. Infine, i *referral order panels* si rivolgono a ragazzi che hanno ricevuto una sentenza di Referral Order. Vengono organizzati dei pannelli composti da membri dello YOT, da volontari, e dalla vittima, per discutere il crimine commesso dal ragazzo, le cause e i possibili sviluppi costruttivi di un percorso riabilitativo. In tutti questi casi, il risultato del processo decisionale dev'essere comunque posto sotto l'approvazione del giudice, il quale però è tenuto a modificarlo solo in casi di estrema inadeguatezza, pena l'invalidamento del senso stesso del processo partecipativo che ha portato a tale risultato.

3. Gli istituti detentivi

3.1 I principali tipi di istituto di custodia per minori. – I primi riformatori per giovani delinquenti nascono in Inghilterra all'inizio del diciannovesimo secolo. Verso la metà dell'800 per i ragazzi sotto i 14 anni ne esistono di due tipi: gli *industrial schools*, dedicati ai minori in stato di abbandono, e i *reformatories*, per chi ha compiuto un reato; mentre fino all'inizio del ventesimo secolo i ragazzi sopra i 14 anni che compiono un reato vengono normalmente rinchiusi nelle stesse prigioni degli adulti. In seguito, quando inizia a farsi strada la proposta di separare i minorenni in custodia, nasce una tipologia di istituto chiamato *borstal* (dal nome del luogo in cui sorse il primo di questi centri) dedicato ai minori rei di età inferiore a 21 anni. Offrono programmi di lavoro e corsi 'rieducativi', ma non sono previsti corsi di educazione formale. Alcuni *borstal* sono 'aperti', ma la maggior parte ha sbarre e muri come un qualunque carcere per adulti. Il sistema dei *borstal* viene abolito dal Criminal

non intende tanto il crimine come un momento di rottura del patto tra società e individuo - rottura che implica la punizione del reo da parte della società - ma si focalizza sul danno causato dal crimine alla vittima; attraverso la riparazione di questo danno si ricerca la reintegrazione sia di vittima che di reo nella società. La giustizia riparativa richiede, perché possa raggiungere i suoi scopi, una presa di responsabilità del reo nei confronti delle proprie azioni e uno sforzo di cooperazione e riconciliazione tra la vittima e il reo, e attraverso questa tra reo e società.

Justice Act del 1982, e sostituito dall'attuale sistema dei Centri di Custodia per Giovani. Oggi, al posto dei *borstal*, esistono 3 tipologie fondamentali di istituto di custodia: le carceri minorili (*Young Offender Institutions*), i centri di riabilitazione (*Secure Training Centres*), e le case di sicurezza per bambini (*Secure Children Homes*). L'83% dei minori ospitati in un istituto detentivo si trova in un carcere minorile, essendo le altre due tipologie possibilità riservate solo ai giovanissimi e ai più vulnerabili. I differenti tipi di istituto si differenziano a seconda del livello di sicurezza che offrono e della composizione dell'utenza (età, sesso, storia criminale). Le carceri minorili accolgono per la maggior parte giovani rei della fascia 18-21 anni, ma anche adolescenti maschi di 17 anni in attesa di giudizio e ragazzi di 15-17 anni - e ragazze di 17 anni - che hanno ricevuto una sentenza di custodia. Alcuni centri sono dedicati esclusivamente alla fascia 15-17, altri ai maggiorenni della fascia 18-21, e altri sono misti, ma anche in questi ultimi i maggiorenni vengono sempre alloggiati in ali separate dai minorenni. Ogni carcere minorile può ospitare dai 30 ai 360 giovani, suddivisi in gruppi di 30-60 per ala. Sono il tipo di istituto più grande e con il peggior rapporto numerico tra staff e utenza (in media 3 operatori ogni 30 ragazzi). Di conseguenza, sono quelli meno indicati per seguire i bisogni individuali dei minori. I centri di riabilitazione sono invece strutture dedicate ai minori rei tra i 12 e i 17 anni. Ne esistono quattro in tutto. Hanno un rapporto staff/ospiti migliore che nelle carceri minorili (in media 3 operatori ogni 8 ragazzi) e sono di dimensioni più ridotte, ospitando dai 53 agli 87 adolescenti ciascuno, con un massimo di 8 posti per singole unità abitative all'interno dei centri. Fino al 2006 esistevano strutture per donne madri solo nelle carceri per adulti, e le giovani madri minorenni venivano separate dai figli. Adesso invece esiste un'unità speciale nel centro di riabilitazione di Rainsbrook. In generale, gli operatori sociali qualificati sono pochi, ma i contratti per lo staff prevedono un programma di formazione e training iniziale di 9 settimane. Per i più giovani, esistono infine le 'case di sicurezza per bambini', centri per minori dai 12 ai 14 anni (ma ragazzi considerati vulnerabili e ragazze sono ospitati fino ai 16 anni). Ne esistono in tutto 15 e sono gestiti direttamente dai servizi sociali comunali. Sono il tipo di istituto in cui è maggiormente possibile seguire i bisogni individuali dei minori in difficoltà. Infatti, hanno il migliore rapporto staff/ospiti (in media 3 operatori ogni 4 bambini), e sono quelli di dimensioni più ridotte, avendo dagli 8 ai 34 posti ciascuno. Inoltre, hanno lo staff meglio qualificato.

3.2 Caratteristiche degli istituti di custodia. – Sia le carceri minorili, che i centri di riabilitazione, che le case di sicurezza per bambini sono tutti istituti 'di sicurezza', quindi provvisti di sbarre alle finestre, alti muri di recinzione e tutti quegli accorgimenti propri di carceri vere e proprie. Visivamente comunque, tendono a essere versioni più soft di un tipico carcere per adulti. Possono esserci giardini piantumati e animali di cui prendersi cura. Le celle sono progettate per un solo ospite e la forma delle ali è quella tradizionale ma priva dell'affaccio unico di tutti i piani su uno stesso spazio. Le attività educative, ricreative e di formazione professionale disponibili sono più numerose.

Inoltre, maggior attenzione è posta nella formazione del personale²³ e nel rendere il meno coercitivo possibile l'ambiente²⁴. Non esistono al momento attuale in UK delle strutture penali per minori di tipo 'aperte', intendendo con questo termine tipologie di centri che non restringono la libertà del minore, come possono essere in Italia le comunità socioeducative. Thorn Cross era l'unica struttura ad ospitare minori in regime 'aperto', ma a causa dei tagli nei fondi subiti nel 2008, ha deciso di accogliere in regime aperto solo maggiorenni. Le condizioni dei centri sono state giudicate in generale buone dalla Commissione Europea ma sono state sollevate obiezioni per le tecniche di contenimento fisico e di segregazione che vengono ancora legalmente praticate²⁵. Anche i rapporti del *Prison Inspectorate* (l'organo di sorveglianza del sistema carcerario del Ministero degli Interni britannico), sollevano critiche in generale riguardo la sicurezza: un terzo dei minori detenuti dichiarano infatti di non essersi sentiti sicuri almeno una volta, e un ragazzo su cinque di essere stato vittima di violenze da parte del personale di sicurezza almeno una volta. I problemi indicati sarebbero la grandezza delle ali, l'inadeguatezza numerica dello staff (il rapporto in media è di 1 operatore ogni 10 detenuti) e il fatto che esso sia ancora insufficientemente formato. Nel 2008 il Commissario Europeo per i Diritti Umani, Thomas Hammarberg, ha giudicato il sistema anglosassone in generale troppo punitivo e troppo poco focalizzato sulla funzione riabilitativa delle sentenze. La detenzione, ha dichiarato, sarebbe uno strumento abusato negli UK come sanzione per i crimini commessi dai minori²⁶. Inghilterra e Galles hanno in effetti un numero altissimo di minori rinchiusi in istituti detentivi, superate in Europa solo dall'Ucraina.

Aspetto di rilievo per un corretto inquadramento del sistema penitenziario minorile operante nel Regno Unito è l'esistenza di istituti di custodia a gestione privata accanto ai servizi gestiti direttamente dal Ministero della Giustizia. Per far fronte all'incremento della popolazione carceraria, infatti, dal 1991 (Criminal Justice Act 1991) è possibile per il Ministero dare in appalto a imprese private la gestione degli istituti di custodia, rimanendo in mano all'autorità ministeriale la decisione di stipulare i relativi contratti, la funzione di sorveglianza dell'operato degli enti privati, e la capacità di revocare in qualunque momento il mandato in caso di una gestione giudicata carente. I servizi per i minori gestiti da enti privati riguardano la gestione di tutti e quattro gli STC e di alcuni YOI. Il direttore di questi centri è nominato dal contraente privato previa approvazione del Ministero. A sua

²³ A questo proposito è stato introdotto nel 2004 un percorso formativo specifico obbligatorio per lo staff di istituti penali minorili, lo 'Juvenile Awareness Staff Programme'. Prevede corsi quali: Protezione del bambino, Lavorare con bambini e giovani in custodia, Salute mentale, Tossicodipendenza, Valutazione della vulnerabilità, Pianificazione educativa, Come trattare il comportamento difficile.

²⁴ Per esempio, è stata introdotto l'obbligo per tutti coloro che lavorano in istituti per minori di vestire sempre in modo molto informale, con una semplice maglietta di tipo polo da portare sui normali pantaloni/gonna della divisa, o su dei pantaloni della tuta.

²⁵ A seguito di un'ennesimo caso di suicidio in un centro di detenzione minorile (il trentesimo in diciassette anni), quello di un ragazzino di nome Liam McManus, che si è impiccato il 29 novembre 2007, due di queste tecniche di contenimento erano state ufficialmente bandite. Si tratta del colpo sul setto nasale e di una mossa chiamata 'del doppio abbraccio'. Tuttavia, esse sono state in seguito reintrodotte.

²⁶ Commissioner for human rights (2008) *Memorandum by Thomas Hammarberg*, Council of Europe.

volta, egli provvede alla nomina di un funzionario con compiti ispettivi, il *controller*. Al direttore dell'istituto sono attribuite competenze analoghe a quelle del *governor* di uno stabilimento direttamente gestito dall'amministrazione penitenziaria, ad eccezione di alcuni poteri disciplinari; il *controller*, dal canto suo, vigila sul rispetto del regolamento della prigione e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione dell'istituto. Qualora questi ravvisi una gestione carente può in ogni momento provvedere alla rimozione e alla nomina di un nuovo direttore.

3.3 La composizione dei minori in custodia. - Circa la metà dei minori in custodia ha 17 anni, segue il gruppo dei sedicenni (28,5%), e dei quindicenni (13,7%), mentre i quattordicenni rappresentano solo il 5,2 % e la categoria dei minori al di sotto dei 14 anni il restante 1%. I maschi compongono la maggioranza assoluta, con una presenza del 93% sul totale dei minori rei detenuti²⁷. La metà circa dei ragazzi in custodia presenta una storia di servizi sociali (mentre la percentuale per il Paese è del 2%). Un quarto dei minori detenuti ha subito violenze in ambito familiare, quasi la metà ha un livello di alfabetizzazione inferiore a quello di un bambino medio di 11 anni, e un quarto inferiore a quello di un bambino di 7 anni. L'85% dei ragazzi in custodia mostra segni di disordini della personalità, e il 10% di disordini psicotici. La metà ha problemi di ansia, di depressione, e di concentrazione (mentre sui minori in generale la percentuale è del 10%). Secondo uno studio dell'HM Inspectorate of Prisons (2010) è altissimo il numero dei minori che, al momento di compiere un reato, si trova in uno stato di esclusione dal sistema scolastico (il 90% degli intervistati maschi e il 75% delle intervistate femmine ha risposto di essere stati esclusi dalla frequentazione di una scuola). Vari studi mettono in evidenza come i giovani appartenenti alle minoranze di origine africana siano sovrarappresentati negli istituti penali minorili rispetto ai giovani bianchi o a giovani appartenenti ad altri gruppi etnici minoritari²⁸. In generale, i minori di origine africana sono presenti in istituti penali soprattutto per reati di furto e di violenza contro la persona. I dati dimostrano che, a parità di reato, ricevono una minor proporzione di misure non penali rispetto ai bianchi, e quindi una maggior proporzione di condanne di custodia. L'84% di loro non ha potuto concludere gli studi. L'età media del primo arresto è pi bassa rispetto alla media. Davanti a queste disparità, lo Youth Justice Board si è proposto di condurre un monitoraggio dell'origine etnica dei ragazzi con cui lavora, e ha impostato un piano d'azione per ridurre la differenza tra la composizione etnica di chi delinque e la comunità locale. Però solo pochi Youth Offending Team propongono servizi specifici per giovani delinquenti appartenenti a minoranze etniche e la maggior parte degli intervistati che lavorano negli YOT non credono nemmeno che un tale approccio mirato sia desiderabile. Nemmeno in fase di valutazione pensano che sia appropriato considerare l'appartenenza etnica. Rispetto a questo tema esiste negli UK la consapevolezza dell'esigenza che la ricerca prosegua, per comprendere quali modifiche strutturali debbano essere introdotte a favore di questa fascia particolarmente vulnerabile di minori.

²⁷ I dati si riferiscono all'anno 2008/2009 (Ministero della Giustizia, 2010b).

²⁸ Cfr. Youth Justice Board, 2010b, e Tiggey, 2010.

3.4 *Altri tipi di istituti detentivi.* - Secondo uno studio, il 56% dei minori che hanno commesso un reato grave ha una storia legata a problemi di salute mentale²⁹. In Inghilterra esiste la possibilità per ragazzi con disordini mentali di scontare la pena non nei normali istituti di custodia, ma in 4 ospedali psichiatrici di sicurezza (Ashworth, Broadmoor, Berkshire e Rampton). Queste strutture sono gestite direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, che provvede a fare le valutazioni psichiatriche e a proporre trattamenti terapeutici. Un'altra tipologia di istituto di custodia che può ospitare minori è rappresentata dai Centri di Rimozione Immigrati (Immigration Removal Centres), i quali, per la particolarità che rivestono, meritano un'analisi specifica. Questi centri sono rivolti a chi non ha il diritto legale di rimanere in Gran Bretagna, ma si rifiuta di lasciare il Paese in maniera volontaria. Alcune permanenze sono brevi, il tempo necessario per organizzare un rimpatrio forzato, ma in alcuni casi i detenuti possono rimanere anche anni, aspettando per esempio l'esito di un ricorso per una domanda d'asilo negata. Alcuni detenuti sono stranieri che vengono trasferiti nei Centri da altri istituti detentivi dove hanno scontato una pena per un reato commesso, a causa del quale hanno perso il diritto di restare nel Regno Unito. Il potere di detenere immigrati è reso lecito dall'Immigration Act del 1971, ma l'uso della detenzione per ragioni di immigrazione è controverso, e sono molti i contrari nel paese, tra cui associazioni per i diritti umani, politici, e molti altri che asseriscono sia sbagliato imprigionare persone che non hanno commesso alcun crimine, e in molti casi arrivano negli UK proprio per scappare da persecuzioni o situazioni d'emergenza. Esistono, in tutta la Gran Bretagna, 11 Centri di Rimozione Immigrati, alcuni gestiti direttamente dal Servizio Nazionale per le Prigioni, altri dati in gestione dall'Agenzia per l'Immigrazione (facente capo al Ministero dell'Interno) a compagnie private. Offrono meno servizi degli altri tipi di istituti detentivi; questo si spiega, ovviamente, col fatto che il governo non ha interesse a investire in risorse che molto probabilmente lasceranno il Paese. La mancanza di servizi esaspera la situazione di malessere all'interno di questi centri. Molte sono le critiche sollevate sulle cattive condizioni generali e sulla sovrappopolazione dei centri³⁰. La pessima qualità del cibo, l'ingiustificata (e indeterminata) durata delle detenzioni e casi di trattamento razzista e violento da parte dello staff sono stati i principali motivi dello sciopero della fame del 2007 a Yarl's Wood, interrotto con la forza. Nel 2006, il Capo Ispettore delle prigioni Anne Owers dichiarò che questi centri sono "inefficienti e inumani". Ancora cattiva pubblicità per il governo giunse poi in agosto 2007, quando 26 richiedenti asilo riuscirono a scappare da un centro nei pressi di Oxford. Il fatto che questi centri possono ospitare bambini e adolescenti costituisce un tema particolarmente sentito ed è oggetto di un acceso dibattito. Nel marzo 2010, a seguito di una visita non annunciata a Yarl's Wood, Anne Owers pubblica un rapporto dove conclude che "molti bambini sono trattenuti

²⁹ Youth Justice Board, 2010c.

³⁰ Nel febbraio 2002, un caso di violenza in un Immigration Removal Centre porta l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione delle condizioni all'interno di questi istituti. A Yarl's Wood infatti scoppia una rivolta che provoca un incendio danneggiando metà della struttura. Secondo i detenuti la rivolta scoppiò perché la società privata gestore del centro aveva rifiutato delle cure mediche a un detenuto, la compagnia invece ha sempre negato questo fatto. Comunque, il fuoco portò alla scoperta che nessuno dei Centri Rimozione Immigrati era fornito di estintori in regola.

senza necessità, spesso per lunghi periodi di tempo, e questo ha evidenti effetti negativi sul loro benessere”. Per i sostenitori dei diritti dei bambini la questione è semplice: i bambini non dovrebbero mai esser detenuti per l’enorme potenziale traumatico e l’impatto devastante con effetti anche a lungo termine che una detenzione può avere su di loro. Sono circa 2000 i bambini che ogni anno vengono detenuti per motivi di immigrazione nei due Centri di Rimozione Immigrati che possono ospitare famiglie. I bambini non possono stare a Tinsley House più di tre giorni ma non ci sono limiti a quanto possono essere tratti a Yarl’s Wood, ed alcuni ci restano anche per dei mesi. Il Ministero dell’Interno sostiene che la detenzione è usata solo come risorsa ultima, per esempio quando le famiglie sono considerate a rischio di latitanza prima di essere ‘rimosse’. Ma gli attivisti sono scettici: non sembra, infatti, esistere alcuna valutazione formale di cosa possa essere giudicato ‘a rischio’.

Secondo le linee guida pubblicate dall’Ispettorato delle Prigioni, i centri sono obbligati a fornire ai minori istruzione adeguata all’età e ai bisogni del singolo bambino. Ma i rapporti dell’Ispettorato dimostrano che tutto ciò è molto lontano dalla realtà. A Yarl’s Wood ci sono solo due classi, una per bambini dai 5 agli 11 anni e una dagli 11 ai 16 anni, e non c’è l’obbligo di frequenza. Un singolo insegnante con un gruppo di bambini di diverse età ovviamente può fare ben poco. L’Agenzia per l’Immigrazione ha dichiarato di voler introdurre nuove regole per i bambini detenuti, tra cui l’obbligo per i centri di contattare le scuole di provenienza al fine di impostare programmi educativi individualizzati, ma in un articolo del quotidiano Guardian alcuni genitori di bambini detenuti denunciano il fatto che queste misure non siano in atto. Un’altra pratica denunciata dagli oppositori è la separazione delle famiglie, che può avvenire durante l’assegnazione dei vari componenti a un centro. Può succedere infatti che i bambini vengano separati dai genitori. E altrettanto traumatico può essere il momento dell’arresto. Normalmente le forze dell’ordine si recano a casa degli immigrati all’alba al fine di cogliere le famiglie nel sonno, per evitare che possano opporre resistenza o tentare di scappare. Quasi sempre viene usata la forza per entrare nelle case o per l’arresto e il trasporto degli abitanti. Secondo molti, inoltre, le famiglie sarebbero proprio il bersaglio principale di questi *raid*, perché difficilmente si tenta la fuga quando ci sono bambini. Una delle prime dichiarazioni rese, nel maggio 2010, dal governo di recente formazione è stata la volontà di porre fine alla detenzione di minori per motivi di immigrazione. Nel tentativo di giungere a questo scopo il più efficacemente possibile, nell’estate 2010 è stato iniziato uno studio sulle possibili alternative, in cui sono stati coinvolti associazioni, gruppi d’opinione e quanti interessati. Il commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa ha pubblicato nel febbraio 2008 una presa di posizione molto dura contro l’uso della detenzione di minori per motivi di immigrazione irregolare. La pratica, aggiunge, è contraria alla Convenzione ONU sui diritti dei bambini. Il rapporto tiene in conto gli sforzi del Regno Unito, che è riuscito a ridurre il numero di minori detenuti ogni anno per motivi di immigrazione. Ad oggi, tuttavia (febbraio 2011), la Gran Bretagna non è ancora riuscita a tener fede alla propria promessa, e la detenzione negli Immigration Removal Centres di bambini e adolescenti che non hanno commesso alcun crimine continua.

4. Alcune esperienze in pratica

4.1 Medway STC - Medway è stato il primo Secure Training Centre ad essere aperto in Gran Bretagna, costruito nel Kent nel 1998. È gestito privatamente (sotto contratto con l'Home Office) da Rebound ECD Limited, del gruppo G4S, che amministra autonomamente alcuni dei servizi principali e subappalta ad altre compagnie i servizi di mensa, di supporto psicologico e psichiatrico, educativi, e l'assistenza sanitaria. Accoglie ragazzi, sia maschi che femmine, tra i 12 e i 17 anni che hanno ricevuto una sentenza di custodia o si trovano in misura di custodia cautelare. L'istituto ha una capacità massima di 76 posti. L'analisi che segue riporta i dati raccolti in una serie di interviste e osservazioni condotte da un pannello di ispettori al momento iniziale della vita del centro (Hagell, Hazel, Shaw 2000), e da Ofsted³¹ nel marzo 2009 (Ofsted 2009).

All'inizio della sua attività, il centro ha affrontato un momento di confusione riguardo alla propria identità. Come riferisce un membro dello staff di allora: "Medway rappresentava l'avvio di un progetto nuovo, c'erano molte, forse troppe, aspettative, e nessuno era sicuro se quello che stava nascendo avrebbe dovuto assomigliare più a un carcere minorile o a un Children Home". L'incertezza riguardava il fondamento stesso del significato della funzione che un Secure Training Centre avrebbe dovuto rivestire. Era un centro di detenzione? Ma allora in cosa si differenziava da un qualunque carcere minorile. O era un centro di cura? Andava privilegiato l'aspetto punitivo o quello riabilitativo? Sono questi due ambiti che possono diventare molto contrastanti nella pratica. Quest'incertezza lo rendeva facilmente criticabile come troppo morbido o troppo duro, inappropriato o inefficace, a seconda del punto di vista. Le critiche riguardarono dall'inizio la stessa conformazione degli edifici e degli spazi. Medway è un centro moderno, costituito da varie strutture separate ma interconnesse che sorgono intorno a una zona verde. I diversi edifici hanno specifiche funzionalità: mensa, palestra, settore educativo, unità abitative (ciascuna composta da gruppi di 6-7 ragazzi) e settore amministrativo. L'edificio dedicato al settore educativo venne criticato, per esempio, dagli stessi membri dello staff che ci lavoravano, perché aveva troppe finestre ed elementi architettonici che facilitavano la distrazione, considerati inadeguati per i ragazzi detenuti che presentano in generale gravi problemi di concentrazione. Inoltre, emerse la consapevolezza di aver compiuto alcuni errori in ambito di sicurezza riguardo la scelta dei materiali e del mobilio del centro. Lungo tutti i primi mesi vari episodi di violenza, alcuni anche molto gravi, comportarono un ciclo continuo di distruzione e danneggiamento delle strutture e di riparazioni e modificazioni del progetto originario (con

³¹ Ofsted è un'agenzia indipendente per il monitoraggio dei servizi educativi e di cura rivolti ai minori, che conduce per il parlamento ispezioni periodiche nei centri di detenzione minorile. Per un approfondimento, vedere il loro sito: www.ofsted.gov.uk.

sostituzione, per esempio, dei vetri delle finestre). Diverse inadempienze amministrative e carenze sul piano della comunicazione con le agenzie esterne coinvolte nella cura dei ragazzi esacerbarono i problemi iniziali, creando una mancanza di informazioni spesso rilevante sulla storia dei ragazzi, le specifiche delle loro sentenze, la situazione della famiglia d'origine, e tutto questo ebbe conseguenze sulla frustrazione sia dei ragazzi, che degenerava spesso in scoppi di rabbia violenti, che dello staff, comportando un altissimo livello di abbandoni di ruolo (30% nel primo anno) e quindi di carenze di organico e continue reintroduzioni che rendevano impossibile costruire un gruppo di lavoro coeso e un'attività coerente e continuativa. La maggior parte dei membri dello staff riportò che le condizioni di lavoro erano troppo dure, con turni molto lunghi (il peggiore dei quali era considerato essere il turno che andava ininterrottamente dalle 9 del mattino alle 10 di sera) e poco supporto.

A poco a poco, la situazione si è stabilizzata. Si è cercato in primo luogo di andare incontro alle esigenze dello staff, riconoscendo l'importanza che queste rivestono per gli esiti ultimi e in fin dei conti gli obiettivi stessi del centro. È stata adibita una sala per l'incontro e per lo svago dei lavoratori del centro nei momenti di pausa, e costituito un centro funzionale per offrire loro supporto psicologico e professionale. In certo modo l'obiettivo di diminuire il turnover nella squadra è stato raggiunto, ma vi è a tutt'oggi, secondo il giudizio degli ispettori esterni, molta strada da fare. Grandi passi avanti sono stati evidenziati in ambito di formazione del personale, trasparenza della documentazione, rapporti con l'esterno, e nel processo di primo accoglimento e di accompagnamento all'uscita. Oggi il centro è provvisto di un 'servizio specialistico di intervento' composto da un gruppo multidisciplinare che include specialisti dell'abuso di sostanze stupefacenti, psicologi, infermieri specializzati in problemi mentali e uno psichiatra. Il servizio è molto funzionale perché ben integrato; programma, coordina e revisiona tutti gli interventi attuati, che sono sempre individualizzati sulle esigenze del singolo ragazzo. Inoltre, si occupa di fornire feedback ai ragazzi, ai familiari, allo staff interno del centro e alle agenzie esterne coinvolte. Una pratica organizzativa giudicata in termini molto positivi anche dai ragazzi, posta in atto per facilitare il rapporto tra staff e utenti, è stata quella di assegnare a ciascun ragazzo alcuni operatori di riferimento a lui dedicati, che vengono distribuiti nei vari turni in modo da coprire tutte le 24 ore. In questo modo, ogni ragazzo ha un suo proprio operatore di riferimento sempre presente nel centro. Questo fa sentire i ragazzi, come uno di loro si è espresso, "meglio supportati, perchè loro ci conoscono personalmente e si preoccupano di noi e con loro possiamo parlare più liberamente". Nel tentativo di indurre un comportamento più collaborativo e in tal modo diminuire l'uso delle pratiche di contenimento forzato, è stato introdotto un efficace schema di incentivi e premi. Ogni attività positiva intrapresa dai ragazzi fa loro guadagnare dei punti che poi si traducono in vantaggi materiali o in termini di maggior libertà all'interno del centro. Allo stesso modo, i comportamenti che si desidera disincentivare si traducono in una perdita di punti che può portare a una diminuzione della paga settimanale, del numero di ore libere da passare negli spazi comuni o all'aperto, o all'impossibilità di accedere a determinati giochi o svaghi. Le misure di contenimento, di cui lo staff si può avvalere come ultima risorsa a disposizione, sono state sottoposte

ad un rigido sistema di regolamentazione, in modo che siano sempre registrate, proporzionate ed appropriate alla necessità. Lo staff è attentamente formato per l'uso del metodo contenitivo, e c'è un esplicito impegno a ridurlo per quanto possibile. Per scongiurare episodi di abuso o maltrattamento da parte dello staff e dotare i ragazzi di uno strumento efficace di difesa, sono state approntate misure per render loro facilmente accessibile un avvocato, a loro disposizione, per ricevere e condividere un supporto di tipo indipendente dall'istituto. Ulteriori problemi quali le cattive associazioni tra i ragazzi sono stati superati tramite un programma posto in atto che prevede un'accurata osservazione, segnalazione e rimozione dei gruppi pericolosi tramite separazione forzata. Quando i ragazzi scelgono di passare del tempo da soli in stanza nelle ore diurne, questo è accuratamente registrato, per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che i ragazzi non stiano evitando il contatto coi propri pari per motivi inaccettabili quali ad esempio il bullismo. Negli ultimi anni è stata abbandonata la pratica di chiudere i ragazzi a chiave nelle loro stanze quando non hanno il permesso di recarsi altrove. Questo sta avendo però un impatto a livello della qualità del lavoro dello staff: dovendo impiegare più tempo nel controllo e supervisione dei ragazzi, essi hanno ovviamente meno disponibilità per altri tipi di chiamate o per dedicarsi a un lavoro in rapporto uno a uno con i singoli ragazzi. Negli ultimi anni, inoltre, la sicurezza è stata migliorata tramite un intensivo incremento del circuito video interno.

Tutti i ragazzi lasciano Medway con una qualche forma di formazione accreditata. Esiste nel centro un'ampia offerta di corsi: alfabetizzazione, matematica, scienze, materie umanistiche, cittadinanza, tematiche relative allo sviluppo personale. Per molti, Medway rappresenta la prima esperienza di successo in ambito educativo. Coloro che conseguono i risultati migliori raggiungono il diploma di scuola secondaria (che negli UK si consegue a 16 anni)³² e un piccolo numero il certificato che permette l'accesso all'università³³. Sono stati introdotti negli ultimi anni anche alcuni corsi professionali per parrucchieri ed estetisti e in turismo. L'accesso all'offerta formativa è giudicata buona ed esiste un team specializzato in problemi dell'apprendimento che offre supporto dove necessario. Il settore educativo inoltre collabora con il dipartimento che si occupa del rilascio dei ragazzi, in modo da permettere la continuità nel percorso formativo dei ragazzi tra 'dentro' e 'fuori'. Il comportamento dei ragazzi a lezione è stato giudicato in generale buono, con un'interessante osservazione: nelle lezioni pratiche la qualità del comportamento raggiunge livelli in genere ottimi, mentre nelle lezioni frontali in classe si osserva un aumento di nervosismo, con episodi di comportamento oppositivo e uso di linguaggio scurrile. La presenza e la puntualità non vengono sempre rispettate. La qualità delle lezioni è stata giudicata buona, particolarmente nelle lezioni pratiche. Esiste un accreditamento interno delle 'capacità di vita quotidiana' dei ragazzi, portato avanti nelle singole unità abitative, ma questo programma è fortemente criticato dai ragazzi, la maggioranza dei quali lo trova insoddisfacente e di nessun valore, perché "considera soltanto capacità

³² Nell'anno 2009 54 ragazzi di Medway sono riusciti a raggiungere il diploma di scuola secondaria.

³³ In Gran Bretagna normalmente si raggiunge il diploma di scuola secondaria a 16 anni: Segue un corso di studi di 2 anni con cui si consegue questo certificato, che è quello che permette l'accesso all'università.

normali come prepararsi un caffè”. Invece, molto successo da parte dei ragazzi riceve un programma di lavoro all’interno del centro che permette di acquisire capacità utili in ambiti quali la cucina, la biblioteca (ben fornita) e il centro informatico. Esiste una piccola offerta di clubs per il doposcuola, che danno la possibilità di praticare attività quali sport o giochi di gruppo. Non sempre è possibile per i ragazzi partecipare alle attività di loro scelta, ma c’è un sistema di prenotazioni abbastanza ben funzionante. Mentre prima la partecipazione a queste attività era subordinata allo schema di premi e ricompense, ora è in generale ad accesso libero, con solo alcune attività dedicate a quelli che si sono comportati meglio. Il centro è dotato di una palestra interna, campi da basket e pallamano, e una parete per arrampicata. Inoltre, le singole unità sono dotate alcune di giochi elettronici, altre di tavoli da biliardo, ed esiste una biblioteca di DVD a disposizione. Nel centro esce periodicamente un giornalino redatto dai ragazzi, che si chiama “Lockdown”.

Si evidenziano alcune misure in atto in ambito di partecipazione, per coinvolgere i ragazzi e dar loro ascolto. Le loro idee sono state prese in considerazione, per esempio, per modificare lo schema di premi e punizioni, il corso in Comportamento Criminale, il menù della mensa, e per definire i termini di accesso all’esperienza lavorativa all’interno del centro. Inoltre, essi vengono coinvolti nel processo di selezione del personale. Esiste inoltre un’assemblea a cadenza periodica in cui i ragazzi si incontrano per discutere i loro problemi. Sono loro stessi che gestiscono l’assemblea, e possono invitare personale dai vari dipartimenti. Un rappresentante raccoglie il punto di vista che emerge durante l’assemblea per poi riportarlo a nome di tutti in varie occasioni, come per esempio durante il mensile Diversity Meeting, per contribuire alla discussione sulla promozione della diversità all’interno del centro. Sono attive strategie di partnership con le famiglie. Il centro incoraggia attivamente i contatti fra i ragazzi e i propri amici e famigliari, rendendo facilmente accessibile la possibilità di telefonare all’esterno. Tuttavia, le famiglie lamentano la difficoltà per loro di contattare i ragazzi, soprattutto nella fascia oraria serale. I genitori ricevono un aggiornamento sulla situazione del proprio figlio a cadenza settimanale. Esistono iniziative volte ad assicurare che le esigenze dei ragazzi in termini di riconoscimento e rispetto delle diversità vengano soddisfatte, come un buon uso di traduttori e interpreti, che fa sì che anche i documenti importanti possano essere tradotti nelle lingue appropriate. Gli interpreti vengono usati anche durante i colloqui con i ragazzi e le famiglie, per assicurare che possano essere consapevoli delle discussioni e dei temi che li riguardano e poter partecipare attivamente nel processo decisionale. I ragazzi hanno i traduttori se serve per aiutarli nella comprensione dei corsi più importanti. Il documento sulle politiche per le eque opportunità per i ragazzi è disponibile in un formato adatto ai ragazzini ed è pubblicamente esposto in vari punti strategici del centro.

Quando i ragazzi arrivano al centro ricevono un’iniziale valutazione del loro stato di salute e del livello di rischio. Questo permette di poter iniziare subito un trattamento se necessario. Anche le informazioni sullo stato di salute vengono tradotte ai ragazzi nelle rispettive lingue, e vengono passate al resto dello staff del centro, per cercare di prevenire i diffusi casi di autolesionismo. Si prevede per i

ragazzi la possibilità di gestire in autonomia l'assunzione delle medicine (in considerazione del singolo caso). Un nucleo di infermieri è stabile al centro e il servizio è accessibile liberamente per i ragazzi dalle 7.30 del mattino alle 10 di sera. All'infuori di questi orari è disponibile un servizio su chiamata. La qualità dei servizi proposti, l'amministrazione delle cure e la valutazione dei bisogni dei ragazzi in termini di salute, vengono regolarmente valutati internamente e anche da esterni. Un medico di base supporta lo staff di infermieri e compie visite su appuntamento. I ragazzi però lamentano che dal momento della richiesta passa troppo tempo prima che possano ricevere la visita del dottore. Non ci sono, riferisce Ofsted, dati ufficiali sui tempi che effettivamente intercorrono. Alcune ragazze inoltre si sono lamentate del fatto che non è regolarmente presente un medico donna, e che nonostante ci sia la possibilità di richiederla, queste pratiche siano troppo lunghe. Tutto lo staff medico riceve una formazione specifica sulla salute mentale, e riferisce ad uno psichiatra di riferimento che fa visita al centro due volte al mese, o se richiesto. È disponibile un dietetista che regolarmente controlla il menù per assicurare una dieta nutrizionalmente bilanciata. La scelta è ampia, e il menù è dotato di simboli per aiutare nella scelta di menù salutari, vegetariani, o adatti a musulmani. La maggioranza dei ragazzi dichiara che il cibo è soddisfacente. Attenzione è posta nella scelta del menù, a celebrare feste religiose o culturali. Inoltre, il manger promuove sessioni per insegnare ai ragazzi a cucinare in modo salutare con ingredienti freschi. I ragazzi hanno poi il permesso in certe occasioni, normalmente durante il week end, di preparare da soli alcuni pasti, nelle rispettive unità abitative.

A seguito dei cambiamenti introdotti alla fine degli anni '90, si è stabilito che ogni sentenza di custodia per minori debba essere accorpata ad un periodo di supervisione del ragazzo una volta 'fuori', eseguito dagli operatori della giustizia minorile degli YOT. Si cerca di migliorare il sistema di collegamenti tra 'dentro' e 'fuori' creando delle collaborazioni con specialisti per esempio sull'abuso di sostanze, che costituiscano delle figure di riferimento per i ragazzi anche dopo il rilascio. Per migliorare il servizio di accompagnamento all'uscita, da un paio di anni si è creata una figura manageriale apposita che si occupa di coordinare i servizi e un apposito 'pacchetto di risorse' è preparato e dato in consegna al ragazzo al momento dell'uscita, contenente informazioni per esempio su scuola o servizi locali, redatto tenendo in considerazione gli interessi del singolo ragazzo. Nonostante questo, i ragazzi affermano di sentirsi "persi" quando escono da Medway, e circa l'85% di essi viene registrato per aver compiuto un atto di rottura del contratto durante la fase di sorveglianza fuori Medway.

4.3 Programmi sperimentali in ambito di prevenzione e partecipazione. - Negli ultimi anni la prevenzione è stata posta come la priorità assoluta del sistema penale minorile inglese. Sono nate molte iniziative, secondo un duplice approccio: da una parte per monitorare ed individuare precocemente le situazioni 'a rischio', dall'altra per intervenire efficacemente sui minori già autori di reati. La maggior parte delle misure adottate in ambito di prevenzione si focalizza su specifiche

tipologie di ragazzi, con una determinata situazione familiare o appartenenza sociale, offrendo loro attività ricreative, di mentoring o formative (Stevens, Kessler e Gladstone 2006). In ambito pre-scolastico, si evidenziano due programmi: *'Sure Start'*, che si rivolge ai bambini e alle loro famiglie, gestito dagli enti locali, ha come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi per la cura dell'infanzia in generale e il supporto al ruolo genitoriale; e *'On Track'*, che include specifici interventi per situazioni a rischio, quali visite domiciliari, terapia familiare, supporto alla scuola, interventi di specialisti. Per quanto riguarda la scuola, il curriculum è stato implementato con materie ed argomenti che mirano a migliorare le principali competenze sociali: empatia, controllo dell'impulsività, tecniche di risoluzione dei conflitti e gestione della rabbia. In ambito scolastico, esiste un progetto, lo *Safer School Partnership*, che inserisce un ufficiale di polizia in ogni scuola aderente, per affrontare i diffusi problemi di bullismo, droga e armi da taglio diventati negli ultimi anni sempre meno gestibili dal solo personale scolastico. In aree particolarmente disagiate, vengono organizzate attività extrascolastiche durante le vacanze per tenere i ragazzi impegnati (programmi *'Splash Cymru'* e *'Splash and Splash Extra'*). Il più datato e diffuso programma di prevenzione è lo *Youth Inclusion Programme*, presente in 110 dei più depressi quartieri e zone di Inghilterra e Galles, mette a disposizione dei ragazzi i Centri Giovani, offrendo loro la possibilità di frequentarsi in un luogo protetto, partecipare ad attività costruttive e formative e usufruire del supporto di professionisti del lavoro nel sociale. Tutti questi programmi sono finanziati dallo Youth Justice Board, e gestiti dagli YOT locali. Lo YJB sostiene inoltre l'importanza dello strumento del *mentoring*, sia per ragazzi a rischio che per ragazzi che hanno già commesso un crimine, e investe molte risorse finanziarie in servizi di questo tipo. Il coinvolgimento delle agenzie del sistema penale nell'azione preventiva è però molto criticata, soprattutto da alcune ONG (vedi NACRO), che sottolineano il pericolo di etichettare i giovani 'a rischio' come potenziali criminali.

Nel 2010 lo YJB ha varato un programma sperimentale in ambito di partecipazione e democrazia deliberativa chiamato *'Making Good'*, che dà la possibilità alle comunità locali di proporre, attraverso un sito web, i lavori socialmente utili vorrebbero veder attuati nella loro area dai ragazzi che devono svolgere il lavoro volontario come misura riparatrice. Il programma pilota è stato attuato in principio in due comuni, dal novembre 2009 a gennaio 2010. Venne pubblicizzato attraverso i principali mezzi di comunicazioni e con affissioni in luoghi pubblici. In 6 settimane vennero presentate più di 130 proposte. Da allora altri 15 progetti sono nati, e oltre 140 YOT hanno programmato progetti analoghi. Questo tipo di iniziativa è molto importante in quanto dà agli YOT una possibilità concreta di confrontarsi con la società e i suoi bisogni, e d'altra parte è un formidabile strumento per avvicinare l'opinione pubblica al mondo della giustizia minorile e all'idea di giustizia riparativa. Lo Youth Justice Board ha investito molto nell'ambito della giustizia riparativa e negli ultimi anni in questo ambito sono fiorite molte iniziative sperimentali. Per comprendere meglio come funzionano questi programmi, vediamo un esempio pratico: il Triage's Team di Cardiff, un progetto pilota del locale Youth Offending Service, operativo dal 2009. Il Team è composto di 5 persone, e si rivolge a minori

di 10-17 anni che hanno ricevuto una misura ‘leggera’, facente parte della categoria qui riportata come ‘misure che precedono il procedimento penale’. Partecipando al progetto, il crimine del ragazzo non verrà registrato nelle liste della polizia come un crimine, ma come misura riparativa. Il caso viene seguito da una persona per la parte del minore autore del reato, e una persona per la parte della vittima, che lavorano insieme. Il primo si occupa inizialmente di stilare un rapporto completo, comprensivo dei fatti accaduti, dei sentimenti attuali del reo, della sua situazione legale; lo passa poi al secondo il quale si occupa di contattare la vittima, incontrarla, e decidere con lei il modo migliore di procedere, scegliendo in base alle sue priorità e possibilità tra una forma leggera di contatto (lettera di scuse), un incontro in presenza, o del lavoro ‘riparatore’ (giardinaggio, piccoli lavoretti per la vittima o per la comunità locale per es.). La vittima è incoraggiata a proporre la soluzione che le sembra la più adeguata. Si è visto che per la maggior parte le vittime desiderano ricevere le lettere di scuse, ma pochi di loro acconsentono a un contatto faccia a faccia. Quando questo è il caso, l’incontro è mediato, e si tende a proteggere la vittima, cercando di farla sentire a suo agio a partire dal luogo e i tempi scelti. In seguito, il lavoratore sociale della parte della vittima, continua a tenerla informata sul lavoro e il proseguimento della situazione del minore reo. Per quanto riguarda crimini commessi non contro un privato cittadino ma a danno di società, compagnie ecc., come per esempio nel classico caso di furto in un grande magazzino, vengono organizzati dei workshop a tema che terminano con la produzione di una lettera di scuse da parte del ragazzo. Un manager della compagnia è tenuto a partecipare al workshop e la compagnia è tenuta ad accettare la lettera di scuse. Questo non sempre succede, e si è visto che molto lavoro resta ancora da fare in questo senso. Si è visto che il tasso di recidiva è molto più basso tra i ragazzi che hanno partecipato a uno di questi programmi (7% di recidiva contro il dato nazionale del 21,8%). Il programma sembra quindi essere efficace.

Alcuni progetti di ‘giustizia riparativa’ trovano spazio anche nel contesto degli istituti detentivi. La vice-direttrice del Young Offender Institution Cookham Wood ci rende la sua testimonianza: “Sono sempre stata scettica sul potere della mediazione. Ma questo fu prima di incontrare Sam. Sam stava scontando una pena in carcere minorile per furto con scasso aggravato. Mi avvicinai a lui, proponendogli di incontrare la vittima, nella speranza che potesse tornare a casa con una consapevolezza maggiore di quali sono state le conseguenze delle sue azioni. Non pensavo avrebbe accettato, ma mi sbagliavo. All’inizio, in realtà, né lui né la vittima avevano voglia di incontrarsi, ma vennero convinti dal Servizio di Mediazione per le Vittime del Kent. All’incontro, Sam era visibilmente scosso. Ebbi l’impressione che stesse prendendo coscienza di quello che aveva fatto davvero soltanto per la prima volta. La vittima gli raccontò come si era sentito svegliandosi nel cuore della notte e trovandolo in casa sua. Gli raccontò quanto anche sua moglie si fosse spaventata e come fosse ancora sotto shock al punto da non poter rimanere a casa da sola la notte. Quando giunse il turno di Sam di parlare, fece fatica a ricomporsi. Per alcuni minuti, cercò di spiegare perché era andato a rubare in casa loro. Ma ogni volta sembrava non riuscire a giustificarsi, nemmeno con sé stesso. Alla fine, espresse solo il suo profondo dispiacere. Poco dopo, riuscii a parlare da sola sia con Sam che con

la vittima. L'occasione aveva chiaramente fatto molta impressione a entrambi. La vittima era molto sorpresa di quanto Sam gli sembrasse vulnerabile. 'Non ci posso credere', disse, 'mi aspettavo un mostro, e invece quello che ho visto è solo un ragazzino sperduto. Spero davvero che possa ricevere l'aiuto di cui ha bisogno'. Fu uno dei momenti più forti di presa di coscienza a cui potei assistere in otto anni di lavoro con giovani criminali.'".

Bibliografia

Ball C., McCormac K., Stone N. (1995) *Young Offenders. Law, policy and practice*, London.

Burnett J., Carter J., Evershed J., Bell Kohli M., Powell C., de Wilde G. (2010) *State Sponsored Cruelty: children in immigration detention*, London: Medical Justice.

Guardian, The (6 agosto 2009) 'Prison is no place for children', disponibile su: <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/aug/06/youth-prison-young-offenders>, ultima consultazione 7 giugno 2010.

Guardian, The (14 aprile 2009) 'In Detention: Schools in Immigration Removal Centres', disponibile su: <http://www.guardian.co.uk/education/2009/apr/14/asylum-immigration-detention-children>, ultimo accesso settembre 2010.

Hagell, A.; Hazel, N.; Shaw, C. (2000) *Evaluation of Medway Secure Training Centre*, Policy Research Bureau, London.

HM Prison Service (2010) *Young Offender Institution Rules Consolidated January 2010*, disponibile su: http://www.hmprisonservice.gov.uk/assets/documents/100049A0yoi_rules_2000_consolidated_jan_2010.pdf, ultimo accesso 23 agosto 2010.

HM Treasury (2003) *Every Child Matters*, London: The Stationery Office.

Mestitz A. (2005) 'Messa alla prova e mediazione penale', in *Minori Giustizia*, (1), pp. 47-52.

Ministero della Giustizia Italiana (1999) *Linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile*, disponibile su:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?sessionId=B8A5EFE56F517862FB459E6BAD956CB8.ajpAL02?previousPage=mg_1_11_1&contentId=SPS31925, ultima visione 1 Giugno 2010.

Ministry of Justice (2010) *Population in custody monthly tables July 2010 England and Wales*, Ministry of Justice Statistics bulletin, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/pop-custody-july-10.pdf>, ultima visione 3 febbraio 2011.

Ministry of Justice (2010b) *Youth Justice Annual Workload data 2008/2009*, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/yjb-workload-data-2008-09.pdf>, ultimo accesso 25 agosto 2010.

Ministry of Justice (2010c) *Draft Structural Reform Plan*, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/about/docs/moj-structural-reform-plana.pdf>, ultimo accesso 20 agosto 2010.

Ministry of Justice (2008) *Average Time From Arrest To Sentence For Persistent Young Offenders: January – December 2008*, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/pyo-december08.pdf>, ultima visione 4 Giugno 2010.

Ministry of Justice (2007) *Re-offending of Juveniles: Results from the 2005 cohort*, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/reoffending-juveniles2005.pdf>, ultimo accesso 5 luglio 2010.

Ministry of Justice (2007) *Criminal Statistics 2006. England and Wales*, disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/docs/crim-stats>, ultimo accesso 22 agosto 2010.

NACRO (2000) *Proportionality in the youth justice system*, disponibile su: <http://www.nacro.org.uk/news-and-resources/downloads/list-resources.html?pageNo=4>, ultimo accesso 22 maggio 2010.

Istituto degli Innocenti (2004) 'I numeri Europei', in *Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*, n. 32, luglio 2004, p.122, tav.16.2.

Ofsted (marzo 2009) *Medway Secure Training Centre. Inspection Report*, disponibile su <http://www.ofsted.gov.uk/secure-training-centres/medway>, ultimo accesso agosto 2010.

Paternoster. R.; Bynum, T. (1982) 'The justice model as ideology. A critical look at the impetus for sentencing reform', in *Contemporary crises*, vol. 6 (1), pp.7-24.

Sentencing Guidelines Council (2004) *Overarching principles – Sentencing Youths. Consultation Guideline*, Council's Secretariat, London.

Stevens A., Kessler I., Gladstone B. (2006) *A Review of Good Practices in Preventing Juvenile Crime in the European Union*, report prepared for the European Commission, disponibile su

<http://www.eucpn.org/pubdocs/A%20review%20of%20good%20practice%20in%20preventing%20juvenile%20crime%20in%20the%20EU.pdf>, ultimo accesso ottobre 2011.

Tiggey M. Gyateng T., Hough M. (2010) *Differential Treatment in the youth justice system*, Institute for Criminal Policy Research, King's College London.

Times, The (10 dicembre 2009) 'Immigration Removal Centres Ignore Children's Pain', disponibile su: http://article.wn.com/view/2009/12/10/Immigration_removal_centres_ignore_childrens_pain/, ultimo accesso settembre 2010.

Youth Justice Board (2006) *Developing Restorative Justice. An Action Plan*, disponibile su: http://www.yjb.gov.uk/NR/rdonlyres/F475830A-A763-42AD-A7E5-0E4199A66F24/0/RJActionPlan25_10.pdf, ultima visione 4 luglio 2010.

Youth Justice Board (2010) *Audit of Accommodation Provision for Young People Who Offend*, disponibile su: <http://www.yjb.gov.uk/publications/Resources/Downloads/Audit%20of%20accommodation%20provision%20for%20young%20people%20who%20offend%20-%20summary%20report.pdf>, ultima visione 20 agosto 2010.

Youth Justice Board (2010b) *Exploring the needs of young Black and Minority Ethnic offenders and the provision of targeted interventions*, disponibile su: <http://www.yjb.gov.uk/publications/scripts/prodView.asp?idproduct=476&eP=>, ultima visione 21 agosto 2010.

Whyte B. (2009) *Youth Justice in Practice*, Bristol: The Policy Press.

Zermatten, Jean (2007) 'Il trattamento dei minori autori di reati. Dati sui diritti dell'infanzia e esempi europei', in *Minori Giustizia*, (1), pp. 202-220.